informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 296 – 29 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 PER ISCRITTI ALL'INPS CON INIZIO ATTIVITÀ NEL 2019

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020**
- **DM 17.5.2021**
- **Circolare INPS 6.8.2021, n. 124**
- **Messaggi INPS 29.7.2021, n. 2761; 20.8.2021, n. 2909 e 24.9.2021, n. 3217**
- **Informative SEAC 2.8.2021, n. 235 e 25.8.2021, n. 254**

IN SINTESI

Dal 25.8.2021 è possibile presentare la domanda per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS.

Uno dei requisiti richiesti per poter fruire dell'agevolazione è rappresentato dalla riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Recentemente l'INPS ha chiarito che per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato / corrispettivi va effettuata considerando l'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità interessate (2019 e 2020).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e favorirne la ripresa, l'art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

L'esonero è riconosciuto soltanto per i **contributi fissi** della contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di **competenza 2021** da versare con **rate / acconti** in scadenza **entro il 31.12.2021** (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021). Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

Il Ministero del Lavoro / MEF, con il Decreto 17.5.2021 ha individuato le modalità attuative dell'esonero (Informativa SEAC 2.8.2021, n. 235) e l'INPS (Informativa SEAC 25.8.2021, n. 254):

- nell'ambito della Circolare 6.8.2021, n. 124, ha fornito una serie di chiarimenti in merito a tale esonero con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- con il Messaggio 20.8.2021, n. 2909, ha reso nota la data (25.8.2021) a decorrere dalla quale è possibile presentare, in via telematica, l'apposita domanda da parte dei predetti soggetti (artigiani / commercianti iscritti all'IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS).

Recentemente, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, con il Messaggio 24.9.2021, n. 3217 lo stesso Istituto ha chiarito le modalità di determinazione del reddito 2019 e pertanto del calo di fatturato per i **soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019**.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ NEL 2019 / 2020 / 2021

Prima di esporre le ultime indicazioni fornite con il citato Messaggio n. 3217, merita rammentare che per determinare la **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello 2019** nella citata Circolare n. 124, l'INPS ha già chiarito che:

- per i soggetti iscritti alla **Gestione IVS** artigiani / commercianti ed alla **Gestione separata INPS**, il reddito 2019 è desumibile dalla **Sezione I / II del quadro RR** del mod. REDDITI 2020 PF;
- per i soggetti iscritti alla **Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri**, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all'attività che ha determinato l'iscrizione alla Gestione previdenziale, desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135, comma 3, C.c.;
- l'esonero **spetta** a favore dei soggetti con **posizione aziendale attiva al 31.12.2020** e che **risultano iscritti all'1.1.2021** alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero;
- l'esonero **non spetta** ai soggetti **che hanno avviato l'attività dal 2021**.

Inoltre va considerato che il citato DM 17.5.2021 dispone che per i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2020**, l'esonero spetta anche **in assenza dei predetti requisiti**. In altre parole, in tal caso **non è necessario verificare la riduzione** del fatturato / corrispettivi.

INIZIO ATTIVITÀ NEL 2019

Come sopra accennato, con il citato Messaggio 3217 l'INPS ha fornito indicazioni riguardanti i potenziali beneficiari dell'agevolazione in esame che hanno iniziato l'attività nel 2019.

In particolare l'Istituto ha precisato che **per verificare il requisito del calo di fatturato / corrispettivi** i soggetti che **hanno iniziato l'attività nel corso del 2019** devono fare riferimento all'**importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità** in esame.

NB Per accedere al beneficio, pertanto, è necessario che l'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del 2020** sia inferiore almeno del 33% rispetto all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del 2019**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it